



Ministero della Cultura
 SEGRETARIATO REGIONALE PER LA PUGLIA

IL SEGRETARIO REGIONALE

VISTO il D.L.vo 22 gennaio 2004 n°. 42 e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 02 dicembre 2019, n. 169;

VISTO il D.Lvo 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lvo n. 33/2013 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020 - Decreto del MIBACT Autorità di Gestione 18/02/2016, che ha previsto un finanziamento di €. 3.800.000,00 per i *Lavori di riqualificazione e valorizzazione funzionale del Parco Archeologico delle Mura Messapiche a Manduria (TA)*, CUP: F82C14000350007;

VISTO il progetto esecutivo di **€ 3.800.000,00** (euro tremilioniottoctomila/00) redatto a maggio 2017 e aggiornato a marzo 2019, a firma dell’arch. Francesco Longobardi, Funzionario del Segretariato regionale del MIC per la Puglia, avente ad oggetto i **Lavori di riqualificazione e valorizzazione del Parco Archeologico delle Mura Messapiche a Manduria (TA)**;

VISTA la Validazione del predetto progetto esecutivo redatta dal Responsabile Unico del Procedimento, arch. Maria Franchini, in data 29/04/2019;

VISTO il D.S.R. n. 128 del 14/05/2019 di approvazione del progetto esecutivo sopra citato;

CONSIDERATO che, a seguito della determina a contrarre D.S.R. n. 145 del 31.05.2019, per i predetti **Lavori di riqualificazione e valorizzazione del Parco Archeologico delle Mura Messapiche a Manduria (TA)** è stata indetta una *procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa*, a norma degli artt. 60 e 95 del D.Lvo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., **per l’importo complessivo di € €. 2.771.893,68** comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a €. 80.000,00 non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge, CIG: 7828060F74;

CONSIDERATO che il criterio di valutazione delle offerte è quello dell’*offerta economicamente più vantaggiosa* a norma degli artt. 60 e 95 del D.Lvo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., pertanto, a norma dell’art. 77 del D.Lvo 50/2016 per la valutazione delle offerte è stata nominata una Commissione Giudicatrice;

VISTI i verbali di gara nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della Commissione Giudicatrice;

VISTO, in particolare, il verbale della seduta pubblica del 09 dicembre 2019, nella quale l’offerta dell’ATI CONPAT con sede in Roma / Luciano Lacitignola S.r.l./ Unicasa S.r.l. è risultata prima classificata;

CONSIDERATO che a seguito della verifica dei requisiti mediante AVCPASS sul portale dell'ANAC, l'Impresa Luciano Lacitignola, mandante del Raggruppamento primo classificato, è risultata sprovvista di alcuni dei requisiti di carattere generale dichiarati in sede di gara (mancata dichiarazione di una condanna penale dell'amministratore/legale rappresentante, Sig. Pietro Dell'Erba, risultante, invece, nel Casellario Giudiziale e irregolarità fiscale della Ditta Lacitignola , accertata in data 23 gennaio 2020), questo Segretariato ha adottato il D.S.R. n. 48 datato 08.04.2020 revocando l'aggiudicazione provvisoria dell'ATI CONPAT/Lacitignola/Unicasa ;

CONSIDERATO :

- che l'Impresa Luciano Lacitignola S.r.l. ha presentato ricorso al TAR Puglia impugnando il DSR n. 48 dell' 08.04.2020;
- che il TAR Puglia Sez. di Lecce con sentenza n. 894 del 04.08.2020 accoglieva il ricorso proposto dall'impresa Lacitignola ordinando l'esecuzione della sentenza ;
- che a seguito di ricorso al Consiglio di Stato da parte di questo Ufficio, con ordinanza n. 7056 dell'11.12.2020 il Consiglio di Stato Sez. V ha respinto l'istanza cautelare di sospensione della predetta sentenza n. 894/2020;
- che l'impresa Luciano Lacitignola ha proposto ulteriore ricorso al TAR Puglia sez. di Lecce , R.G. 631/21 avverso il provvedimento di questo Segretariato regionale datato 11.03.2021 con il quale si confermava la revoca della proposta di aggiudicazione a seguito della richiesta di certificazione dell'Agenzia delle Entrate (come suggerito dall'Avvocatura Generale) dalla quale è risultata la sussistenza di debiti tributari in capo all'impresa Lacitignola;
- che il TAR Puglia Sez. di Lecce si è nuovamente espresso sulla questione con sentenza n. 681/2021 accogliendo il ricorso dell'Impresa Lacitignola, PRESO ATTO del pronunciamento del TAR Puglia, sezione di Lecce sentenza n. 681/2021 notificata il 21.05.2021, che ritiene irrilevanti le violazioni fiscali dell'impresa Lacitignola non definitivamente accertate e che conferma non esservi gravi irregolarità che impediscono l'aggiudicazione a favore della Conpat /Lacitignola /Unicasa;

ATTESO che questa Amministrazione, ad oggi, non ha proceduto alla contrattualizzazione dell'appalto e CONSIDERATO che ha tutto l'interesse a una rapida conclusione della procedura di affidamento dei lavori, ciò nell'ottica di evitare ulteriori ritardi nella stipula del relativo contratto di appalto e nella conseguente esecuzione dei lavori, ritardi che potrebbero pregiudicare irrimediabilmente il finanziamento dell'intervento;

RISCONTRATA la regolarità della procedura eseguita e ritenuto, conseguentemente, necessario ed opportuno procedere all'approvazione dei verbali di gara;

VISTO l'art. 32 comma 5 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede che "la Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del citato D.Lvo 50/2016, provvede all'aggiudicazione";

VISTO l'art. 33 comma 1 del D.Lvo 50/2016 che dispone che la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione da parte della Stazione appaltante;

DECRETA

DI APPROVARE i verbali citati in premessa redatti dalla Commissione Giudicatrice relativamente alla procedura per l'affidamento dei *Lavori di riqualificazione e valorizzazione del Parco Archeologico delle Mura Messapiche a Manduria (TA)* di cui al progetto esecutivo richiamato in premessa;

DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione con verbale n. 9 del 09 dicembre 2019 in favore dell'ATI CONPAT con sede in Roma / Luciano Lacitignola S.rl. / Unicasa S.r.l. in virtù del punteggio complessivo ottenuto di punti 94,58390;

DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lvo 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla conclusione dell'istruttoria di verifica del possesso, in capo all'aggiudicataria, dei prescritti requisiti ex art. 80 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.;

DI DARE ATTO che, per effetto del ribasso economico offerto dall'ATI CONPAT / Luciano Lacitignola S.rl. / Unicasa S.r.l. pari a 20,65 % sull'importo posto a base di gara, l'importo contrattuale sarà pari a €. 2.136.017,64 (duemilionicentotrentaseimiladiciasette/64 euro) oltre gli oneri della sicurezza pari a €. 80.000,00 per un importo complessivo di **€. 2.216.017,64 (duemilioniduecentosedicimiladiciasette/64)**;

DI DARE COMUNICAZIONE dell'aggiudicazione agli operatori economici ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 5 del D.Lvo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

A norma dell'art. 32 comma 7 del D.Lvo 50/2016 l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti.

Il presente provvedimento è pubblicato, a norma dell'art. 29 comma 1 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii., sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL SEGRETARIO REGIONALE
Arch. Maria PICCARRETA

*Il Responsabile del Servizio IV
Programmazione e Contratti Pubblici
Dott.ssa Rosanna De Santis*